

COMUNE DI ANCONA

STATUTO

Delib. consiliare		B.U.R.		Pubblicaz. Albo Pretorio		In vigore
n.	data	n.	data	dal	al	dal
124	30.10.2000	8	11.1.2001	20.11.2000	20.12.2000	21.12.2000

Modifiche:

Delib. consiliare		B.U.R.		Pubblicaz. Albo Pretorio		In vigore
n.	data	n.	data	dal	al	dal
13	17.2.2003	36	17.4.2003	20.3.2003	19.4.2003	20.4.2003
65	12.5.2003	53	19.6.2003	4.6.2003	4.7.2003	5.7.2003
132	22.9.2003	108	20.11.2003	30.10.2003	29.11.2003	30.11.2003
	21.4.2005	47	26.5.2005	12.5.2005	11.6.2005	12.6.2005
38	Modifica annullata con decreto Presidente della Repubblica del 20.3.2006					
108	29.9.2005	96	3.11.2005	18.10.2005	17.11.2005	18.11.2005
33	30.3.2007	46	24.5.2007	7.5.2007	6.6.2007	7.6.2007
34	30.3.2007	46	24.5.2007	7.5.2007	6.6.2007	7.6.2007
70	24.4.2007	58	28.6.2007	12.6.2007	12.7.2007	13.7.2007
70	10.5.2010	52	17.6.2010	7.6.2010	7.7.2010	8.7.2010
74	17.5.2010	56	1.7.2010	17.6.2010	17.7.2010	18.7.2010

STATUTO

Capo I IDENTITÀ, AUTONOMIA E FUNZIONI DEL COMUNE

Art.1 *Identità del Comune*

1. Ancona, Comune della Repubblica Italiana, deve la sua origine ad antiche civiltà cresciute attorno al suo porto naturale; vive protesa verso il mare; partecipa attivamente e senza spirito di dominio alle vicende del territorio circostante.

2. Ancona riconosce e valorizza gli esiti e la memoria della sua storia e della sua civiltà, segnata da profonda vocazione cosmopolita; coltiva il rispetto e la tolleranza nei confronti delle diversità etniche, culturali, politiche e religiose, la lealtà di patti e di rapporti con le altre comunità.

3. E' città di pace e di libertà; custodisce i suoi valori di cultura, di autonomia, di democrazia e di garanzia di pari opportunità per i cittadini. Da tali valori, dalla posizione geografica, dalle condizioni istituzionali, economiche e sociali, dalla specifica attitudine ad ospitare organismi di interesse generale, Ancona trae ruolo e funzioni di città capoluogo delle Marche e della Provincia, nonché di centro di area urbana.

Art.2 *Sede, territorio, stemma, bollo e gonfalone*

1. Il Comune ha sede nel capoluogo. Gli organi del Comune, di norma, si riuniscono nella sede istituzionale determinata dal Consiglio.

2. Territorio, confini ed altri dati topografici sono indicati nell'allegato "A".

3. Il Comune ha lo stemma, il bollo e il gonfalone descritti nell'allegato "B". L'uso dello stemma e del gonfalone è disciplinato con regolamento.

Art.3 *Albo Pretorio*

1. La Giunta individua nel palazzo sede del Comune, appositi spazi da destinare ad "Albo Pretorio" per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, nonché per le comunicazioni ai cittadini.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità della lettura.

3. Il Comune promuove e favorisce ogni forma di comunicazione informatica che consenta la libera visione di ogni documento amministrativo a chiunque ai fini anche della pubblicità degli atti.

Art.4

Principi ispiratori della sua azione

1. Il Comune rappresenta la comunità di donne e uomini che vivono nel suo territorio, cura i loro interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico.

2. Ha autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

3. Garantisce e promuove, nelle forme e nei modi previsti dallo Statuto, l'affermazione dei diritti e dei doveri del cittadino e lo sviluppo della democrazia, anche attraverso il decentramento e la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa, l'attivazione di un servizio d'informazione adeguato, il sostegno e il coinvolgimento delle libere forme associative e del volontariato, la trasparenza e l'efficacia dei procedimenti amministrativi.

4. Ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

- a) l'ordinata convivenza sociale e civile;
- b) la tutela e la promozione dei diritti dei cittadini, sia come singoli sia nelle formazioni sociali con cui i cittadini esplicano la loro personalità;
- c) il sostegno alla famiglia e ad ogni altra forma di stabile convivenza nel riconoscimento del loro valore sociale, formativo e solidaristico;
- d) lo sviluppo e la crescita equilibrata dei minori, favorendo l'educazione, la socializzazione e adoperandosi contro ogni forma ed espressione di violenza;
- e) la formazione dei giovani, lo sviluppo e il sostegno dell'aggregazione spontanea ed organizzata, la prevenzione del disagio, l'attuazione di iniziative volte a promuovere nei giovani l'assunzione di responsabilità e di impegno sociale;
- f) l'affermazione della parità giuridica, sociale ed economica tra uomo e donna, assicurando la presenza di entrambi i sessi in tutte le Commissioni consultive interne e di concorso del Comune, salvo motivata impossibilità; la promozione e l'attuazione di azioni positive volte a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono le pari opportunità tra uomo e donna;
- g) la realizzazione dei diritti dei disabili nella scuola, nel lavoro, nella società, rimuovendo ogni forma di emarginazione e attuando azioni concrete per l'abbattimento delle barriere architettoniche e di comunicazione; a tal fine il Sindaco promuove forme e strumenti di coordinamento, anche in applicazione di quanto previsto dalla legge;
- h) la valorizzazione della persona e delle potenzialità degli anziani; la loro cura ed assistenza, nonché il sostegno e la promozione di occasioni di incontro e di partecipazione;
- i) l'accoglienza e l'integrazione degli immigrati, fondate su principi di solidarietà e di riconoscimento del valore delle diverse culture; in tal senso si adopera per l'istituzione di forme di rappresentanza di stranieri residenti nel proprio territorio;
- l) l'armonico sviluppo economico, sociale e territoriale, ecologicamente sostenibile e dichiara Ancona città denuclearizzata, nel cui territorio sono vietati il trasporto, lo stoccaggio e la lavorazione di materiali nucleari fatta eccezione di quelli ad uso terapeutico-sanitario ⁽¹⁾;
- m) il sostegno al lavoro, alle professioni, alle arti e mestieri;
- n) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
- o) l'affermazione del diritto alla salute e il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone, in grado di superare situazioni di disagio sociale, economico e personale, favorendo iniziative di solidarietà anche con la collaborazione delle organizzazioni di volontariato;

⁽¹⁾ la lett. "l" è stata così integrata con delib. cons. n. 74 del 7.5.2010

p) l'effettività del diritto allo studio, alla cultura ed alla formazione permanente;
q) la tutela, lo sviluppo e la fruizione delle risorse culturali in funzione di una sempre migliore qualità della vita;
r) il sostegno della pratica sportiva;
s) la protezione dell'ambiente come condizione essenziale per la salute delle persone e come patrimonio da trasmettere alle generazioni future, nonché il rispetto per tutte le specie viventi;
t) l'accesso all'acqua, bene comune, come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile ed il servizio idrico integrato come servizio pubblico locale privo di rilevanza economica.⁽²⁾

5. L'organizzazione delle strutture è diretta a realizzare l'efficienza ed efficacia degli uffici e dei servizi e si basa su criteri che individuano le responsabilità degli organi e del personale, attuando il principio della separazione dei ruoli politici da quelli amministrativi.

6. Il Comune adotta come metodo politico la programmazione e concorre con le altre comunità di area urbana a determinare le strategie e la qualità dello sviluppo. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato, della Provincia e della Regione, provvedendo per quanto di propria competenza alla loro specificazione ed attuazione.

7. Il Comune, nel rispetto del principio della sussidiarietà, promuove e favorisce le aggregazioni di attività e servizi fra i Comuni contermini, tese ad una migliore gestione delle stesse.

8. Il Comune assicura in ogni sua fase dell'attività la partecipazione dei cittadini e di quanti interessati, il libero accesso agli atti dell'ente e la più ampia informazione sullo stato degli atti e delle procedure. Analogamente le Aziende e Istituzioni del Comune improntano la loro attività alla massima trasparenza ed informazione nei confronti dei loro utenti, nonché l'accesso agli atti nei modi consentiti dalla legge.

9. Il Comune, nell'adozione del regolamento dei contratti e del regolamento di contabilità, privilegia ogni aspetto teso a rendere trasparente e perfettamente conoscibile la propria azione.

10. Il Comune si avvale del controllo di gestione quale strumento principale per la verifica della realizzazione degli obiettivi e per garantire una gestione economicamente corretta delle risorse in termini di efficienza ed efficacia.

11. L'attività amministrativa del Comune viene improntata al pieno rispetto delle disposizioni della legge 7 giugno 1990, n. 241, che costituiscono primari principi di democrazia e di leale rapporto fra ente e comunità amministrata.

Capo II ORGANI DEL COMUNE Art.5 *Del Consiglio*

1. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, la composizione, nonché la surrogazione, la supplenza e lo stato giuridico dei consiglieri sono regolati dalla legge e dal presente statuto.⁽³⁾

2. Il diritto di elettorato attivo e passivo spetta, nelle elezioni comunali, oltre ai cittadini italiani ed ai cittadini o elettori di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea,

⁽²⁾ la lett. "t" è stata aggiunta con delib. cons. n. 70 del 10.5.2010;

⁽³⁾ il comma 1 dell'art. 5 è stato aggiunto con delib. cons. n. 108 del 29.9.2005 il cui punto 2) del dispositivo stabilisce che tale modifica statutaria sarà operativa successivamente all'approvazione del regolamento di cui al nuovo testo del comma 2 dell'art. 5.

agli stranieri non comunitari e apolidi maggiorenni legalmente soggiornanti in Italia e residenti nel Comune che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- sono elettori i cittadini stranieri non comunitari e apolidi che abbiano risieduto legalmente e abitualmente in Italia nei 6 (sei) anni precedenti rispetto alla data di svolgimento della consultazione, di cui almeno 2 (due) nel territorio comunale, e che ne abbiano fatto richiesta.
- possono essere candidati anche i cittadini stranieri non comunitari e apolidi che abbiano risieduto legalmente e abitualmente in Italia nei 6 (sei) anni precedenti rispetto alla data di svolgimento della consultazione, di cui almeno 3 (tre) nel territorio comunale.

Apposito regolamento di competenza del Consiglio Comunale deve prevedere criteri, il più possibile oggettivi, per accertare il periodo di residenza, l'effettività della permanenza sul territorio e il grado di stabile radicamento, anche come indice di un'ottimale volontà di integrazione e di adattamento agli usi e costumi del paese ospitante, degli stranieri non comunitari ed apolidi ai fini della loro ammissione al diritto di elettorato attivo e passivo.⁽⁴⁾

3. Per l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo dello straniero e dell'apolide residenti valgono, in quanto applicabili, i requisiti, le regole e le procedure stabilite per i cittadini italiani e per i cittadini ed elettori di Stati membri dell'Unione Europea. ⁽⁵⁾

4. Il Consiglio quale massimo organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo gode di autonomia funzionale e organizzativa, con un proprio organico di personale.

5. Il Consiglio esercita le proprie funzioni con il supporto di Commissioni, di carattere permanente o per scopi specifici, aventi funzioni consultive e propositive; la natura, il loro numero, la composizione, la costituzione, le materie di competenza e le norme di funzionamento delle Commissioni sono disciplinate dal regolamento del Consiglio.

6. Le Commissioni consultano nelle forme stabilite dal regolamento le rappresentanze della società civile; possono avvalersi della collaborazione di esperti. Le Commissioni possono consultare ed ascoltare i rappresentanti di enti ed associazioni il cui contributo sia ritenuto utile.

7. Il Consiglio nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, anche tramite la consultazione ed il contributo delle forze sociali, perseguendo il raccordo con la programmazione regionale e statale.

8. Spetta al Consiglio provvedere alla convalida dei Consiglieri e giudicare delle cause di ineleggibilità e incompatibilità ai sensi delle leggi dello Stato.

9. Qualora il Consiglio istituisca Commissioni di indagine o altre Commissioni con funzioni di controllo e di garanzia è attribuita alle minoranze la presidenza della Commissione. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio determina la procedura di nomina del Presidente, alla quale partecipano soltanto i consiglieri di minoranza. Il Presidente eletto entra nel computo della rappresentanza proporzionale del suo gruppo in Commissione.

10. Le Commissioni di indagine e quelle con funzioni di controllo e di garanzia hanno ampi poteri di esame degli atti del Comune e potestà di audizione del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri, dei Dirigenti, dei funzionari e dipendenti del Comune, che sono liberati, a tal fine, dal segreto d'ufficio e tenuti a fornire ogni atto richiesto, nonché dei soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate. Le Commissioni operano nell'ambito del mandato affidatogli; utilizzano le strutture ed il personale dell'ente messo a

⁽⁴⁾ il comma 2 dell'art. 5 è stato aggiunto con delib. cons. 108 del 29.9.2005 il cui punto 2) del dispositivo stabilisce che tale modifica statutaria sarà operativa successivamente all'approvazione del regolamento ivi citato.

⁽⁵⁾ il comma 3 dell'art. 5 è stato aggiunto con delib. cons. 108 del 29.9.2005 il cui punto 2) del dispositivo stabilisce che tale modifica statutaria sarà operativa successivamente all'approvazione del regolamento di cui al nuovo testo del comma 2 dell'art. 5.

loro disposizione e cessano allo scadere del termine fissato nella delibera istitutiva.

11. Qualora il Consiglio proceda alla nomina di più rappresentanti del Comune presso un ente, azienda ed istituzione, uno dei nominativi è riservato alle minoranze. Il regolamento del Consiglio ne determina la procedura di nomina.

12. Il Consiglio può deliberare l'integrazione dei propri componenti con "consiglieri aggiunti" eletti fra categorie omogenee di residenti. Al "consigliere aggiunto" sono riconosciute tutte le prerogative dei Consiglieri con esclusione del solo diritto di voto.

13. L'elezione della figura del Consigliere aggiunto, disciplinata da apposito regolamento, avviene, di norma, in coincidenza delle elezioni per il rinnovo del Consiglio. Questi rimane in carica per la durata del mandato dello stesso Consiglio.

Art.6

Dei Consiglieri

1. I Consiglieri con i poteri attribuiti dalla legge in ordine al diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle sue aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato, al diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta all'esame del Consiglio, al diritto di presentare interrogazioni e mozioni, assicurano il perseguimento della funzione di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio.

2. Il Consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta del Consiglio entro dieci giorni dalla stessa.

3. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno senza giusto motivo, dà luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere con contestuale avviso, ad opera del Presidente del Consiglio, all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

4. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

5. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori. Negli altri casi la perdita della carica di Consigliere comporta l'automatica decadenza dagli incarichi esterni attribuiti.

6. I Consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo l'appartenenza alle liste o al raggruppamento di liste per l'elezione del Consiglio. I Consiglieri che escono da uno o più gruppi, qualora non aderiscano ad altro gruppo già costituito, possono costituire un nuovo gruppo se raggiungono il numero minimo di 3, altrimenti si forma obbligatoriamente il gruppo misto.

7. I gruppi consiliari dispongono di una propria sede e di idonei supporti tecnici per l'esercizio delle loro funzioni proporzionati alla loro consistenza, come stabilito dal regolamento del Consiglio.

8. Ogni consigliere comunale può richiedere la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione. Apposita deliberazione consiliare dovrà quantificare l'ammontare della indennità nei limiti stabiliti dalla legge, prevedendo, altresì, l'applicazione di detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute del Consiglio comunale e delle sue articolazioni. ⁽⁶⁾

⁽⁶⁾ il comma 8 dell'art. 6 è stato aggiunto con delib. cons. 13 del 17.2.2003

Art.7
Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio disciplina con regolamento lo svolgimento dei propri lavori, l'esercizio delle proprie potestà e funzioni, nonché i poteri, l'organizzazione, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni, perseguendo l'obiettivo dell'efficienza decisionale.

2. Il regolamento del Consiglio è approvato con il voto favorevole dei due terzi dei componenti in prima votazione ed a maggioranza assoluta nella votazione successiva.

3. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio deve prevedere fra l'altro:

a) la consegna ai Consiglieri, nel domicilio dichiarato, dell'avviso di convocazione con l'elenco degli oggetti da trattare, unitamente alla relativa documentazione, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, utilizzando all'uopo ogni mezzo di trasmissione (posta, fax, e-mail) che documenti l'invio; in caso di urgenza la consegna dovrà aver luogo almeno 48 ore prima di quella fissata per la riunione;

b) la validità della riunione con la presenza della metà del numero dei Consiglieri assegnati, escluso il Sindaco, in prima convocazione, mentre in seconda convocazione la riunione è valida con la presenza di un terzo dei Consiglieri assegnati escluso il Sindaco;

c) il deposito, almeno cinque giorni prima di ciascuna seduta, con tutti i documenti necessari per essere esaminate, delle proposte ricomprese nell'ordine del giorno presso la Presidenza del Consiglio o in un locale appositamente predisposto e comunicato ai Consiglieri all'inizio della loro attività. Nei casi d'urgenza il deposito deve avvenire comunque prima delle 24 ore antecedenti quella dell'adunanza;

d) le proposte attinenti all'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo devono essere messe a disposizione dei capigruppo consiliari almeno venti giorni prima della data di discussione in Consiglio;

e) il divieto di discutere e deliberare in seconda convocazione, se non con la partecipazione della metà del numero dei Consiglieri assegnati, i seguenti atti:

- 1) i regolamenti;
- 2) i programmi;
- 3) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;
- 4) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- 5) l'emissione di prestiti obbligazionari;
- 6) il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- 7) il piano regolatore generale;
- 8) la costituzione e modificazione di forme associative con altri enti;
- 9) l'assunzione diretta dei pubblici servizi;
- 10) la costituzione di istituzioni e di aziende speciali;
- 11) lo statuto delle aziende speciali;
- 12) la partecipazione a società di capitali;
- 13) l'esame del referto per gravi irregolarità del Collegio dei Revisori dei

Conti;

f) i casi in cui le sedute del Consiglio e delle Commissioni debbono essere segrete, escludendo comunque valutazioni discrezionali dell'organo collegiale;

g) l'attribuzione del diritto di proposta scritta nelle materie di competenza del Consiglio a:

- 1) la Giunta;
- 2) qualsiasi Consigliere;
- 3) il Collegio dei Revisori dei Conti;

h) i modi dell'urgente discussione del referto di grave irregolarità dei Revisori

dei Conti;

i) l'istituzione della conferenza dei capigruppo quale organo consultivo del Presidente del Consiglio in ordine agli orari di convocazione del Consiglio ed alla risoluzione di incidenti procedurali nei lavori del Consiglio stesso;

l) i modi della verbalizzazione dei lavori del Consiglio;

m) le modalità per la presentazione delle interrogazioni e di ogni altra istanza di sindacato ispettivo da parte dei Consiglieri e le modalità delle relative risposte;

n) la determinazione del tempo da dedicare per ogni seduta alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni;

o) la previsione del tempo massimo per gli interventi individuali, per le repliche e per le dichiarazioni di voto;

p) le modalità attraverso le quali saranno forniti al Consiglio i servizi, le attrezzature necessarie, le risorse finanziarie e le strutture;

q) la specificazione che la gestione delle risorse finanziarie del Consiglio, effettuata dal servizio finanze sulla base di apposito piano economico di gestione, risponde alle regole della finanza pubblica e dà luogo a separato rendiconto annuale che confluisce in quello generale ed è con questo sottoposto all'approvazione del Consiglio.

Art.8

Della Presidenza del Consiglio

1. Nella prima seduta del Consiglio si procede alla convalida degli eletti, alla elezione del Presidente del Consiglio, al giuramento del Sindaco ed alla comunicazione dei componenti la Giunta ed alla elezione della Commissione Elettorale Comunale.

2. Il Consiglio, subito dopo la convalida degli eletti, nomina nel suo seno con votazione segreta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Presidente del Consiglio. Nel caso di esito negativo, si procede subito al ballottaggio fra i due candidati più votati e risulta eletto colui che raccoglie il massimo dei voti o il più anziano di età in caso di parità.

3. Subito dopo l'elezione del Presidente del Consiglio, il Consiglio elegge il Vicepresidente del Consiglio con le stesse modalità di cui al comma precedente. Egli sostituisce il Presidente del Consiglio in tutti i casi di assenza o impedimento, anche temporanei.

4. Il Consigliere nominato Presidente o Vicepresidente del Consiglio non può ricoprire alcuna altra carica all'interno del Comune e negli enti, aziende e istituzioni dipendenti o controllati dal Comune.

5. Le funzioni del Presidente del Consiglio sono:

a) la rappresentanza del Consiglio;

b) la predisposizione dell'ordine del giorno e la fissazione della data delle riunioni del Consiglio, sentito il Sindaco e la conferenza dei capigruppo. A tal fine va data priorità agli atti dovuti ed agli adempimenti previsti dalla legge;

c) la diramazione degli avvisi di convocazione del Consiglio;

d) la proclamazione della volontà consiliare;

e) la firma degli atti del Consiglio, unitamente al Segretario generale;

f) i poteri di polizia nelle adunanze consiliari;

g) la presidenza della conferenza dei capigruppo consiliari;

h) l'attivazione delle Commissioni consiliari.

6. Il Presidente, per l'espletamento delle proprie funzioni, si avvale dell'ufficio di supporto all'attività del Consiglio e delle sue Commissioni.

7. Qualora il Presidente del Consiglio non convochi nel termine previsto il Consiglio su

richiesta del prescritto numero dei Consiglieri o del Sindaco o non inserisca all'ordine del giorno le questioni richieste a norma di Statuto e regolamento, provvede il Prefetto, su segnalazione del Segretario Generale.

8. Il Presidente può essere revocato, su richiesta motivata, depositata almeno dieci giorni prima e sottoscritta dai componenti il Consiglio in numero non inferiore a dieci, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

9. In caso di contestuale assenza del Presidente e del Vicepresidente, le funzioni vengono svolte dal Consigliere anziano.

Art.9

Indirizzi generali di governo

1. Il Sindaco, sentita la Giunta, il Direttore generale e con l'ausilio dei Dirigenti, presenta al Consiglio, entro quarantacinque giorni dalla sua elezione, le linee programmatiche relative alle azioni e obiettivi da realizzare nel corso del mandato in stretta correlazione alla politica finanziaria proposta.

2. Durante la fase di predisposizione del documento, il Sindaco consulta i capigruppo consiliari e il Sindaco uscente al fine di acquisire gli ulteriori elementi utili per la stesura dello stesso.

3. Il documento relativo al mandato di governo è depositato almeno quindici giorni prima della data stabilita per la riunione del Consiglio, a cura del Sindaco, presso l'ufficio del Presidente del Consiglio.

4. Il Presidente del Consiglio accerta la regolarità formale e la ritualità della presentazione.

5. Il Consiglio, in apposita seduta, esamina il documento programmatico di governo e presenta eventuali emendamenti allo stesso; in una seduta successiva da tenersi ad una distanza di tempo non inferiore a Otto giorni, il Consiglio approva in via definitiva il documento contenente le linee programmatiche relative alle scelte di politica finanziaria ed alle azioni e progetti da realizzare nel corso del mandato, con votazione, a scrutinio palese con appello nominale, con la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

6. Il documento programmatico di governo costituisce il principale atto di indirizzo della attività del Comune e la base per l'azione di controllo politico-amministrativo del Consiglio.

7. Gli indirizzi si realizzano attraverso i programmi e progetti ed i bilanci annuali e pluriennali sia nella parte ordinaria che in quella straordinaria.

8. L'adeguamento annuale del documento programmatico di governo è effettuato in sede di approvazione del bilancio di previsione.

9. L'esame e l'approvazione del conto consuntivo costituisce momento essenziale per la verifica del documento programmatico annuale di governo; a tal fine nella stessa seduta si procede contestualmente alla specifica approvazione della relazione del Sindaco e della Giunta allegata al conto consuntivo che evidenzia gli scostamenti positivi e negativi rispetto all'iniziale con le relative giustificazioni.

10. Il Consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto o in parte non più adeguato, può con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, invitare il Sindaco a modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire.

Art.10
Della Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori, compreso il Vice Sindaco, che può variare fino ad un massimo di dodici, assicurando la presenza di entrambi i sessi.

2. Possono essere nominati Assessori, cittadini non facenti parte del Consiglio in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere.

3. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di terzo grado, adottati ed adottanti, fra loro e con il Sindaco.

4. Gli Assessori assistono ai lavori del Consiglio con facoltà di prendere la parola e di presentare emendamenti, limitatamente alle proposte relative alle materie di propria competenza. Non possono presentare interrogazioni e mozioni.

5. I requisiti per la nomina ad Assessore sono verificati dalla Giunta nella sua prima seduta.

Art.11
Funzionamento della Giunta

1. Appartiene alla Giunta il compito di collaborare con il Sindaco per la realizzazione degli indirizzi generali di governo.

2. Al diritto-dovere attribuito alla Giunta di concorrere alla attuazione degli indirizzi generali del Consiglio corrisponde correlativamente il dovere del Consiglio di esercitare in forma proceduralmente collaborativa la funzione deliberativa nella quale si concretizza la potestà di indirizzo e controllo attribuitagli.

3. Nell'esercizio dei conseguenti poteri ed obblighi compete alla Giunta:

a) promuovere l'attività di indirizzo politico-amministrativo di spettanza consiliare, sottoponendo al Consiglio le proposte di deliberazione nelle materie e sulle questioni ad esso riservate;

b) svolgere direttamente l'attività decisionale non attribuita a Consiglio, Sindaco e organi di decentramento e compiere tutti gli atti di amministrazione non attribuiti espressamente agli stessi;

c) dare attuazione agli indirizzi contenuti negli atti fondamentali approvati dal Consiglio, svolgendo le conseguenti ulteriori attività decisionali e di amministrazione nei limiti di competenza di cui alla precedente lettera b);

d) sottoporre la propria complessiva attività al controllo politico-amministrativo del Consiglio, oltre che con le proposte di deliberazione, di cui alla precedente lettera a), con la presentazione dell'annuale relazione nella seduta avente all'ordine del giorno il bilancio consuntivo.

4. L'attività della Giunta si uniforma al principio della collegialità.

5. La Giunta è convocata dal Sindaco, cui spetta la determinazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, senza formalità. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, compreso il Sindaco.

6. Il Sindaco è tenuto a convocare la Giunta in un termine non superiore a otto giorni quando lo richiedano almeno un terzo degli Assessori, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

7. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità prevale quello del Sindaco o di chi legittimamente presiede la seduta in sua vece.

8. Le sue riunioni non sono pubbliche salvo deliberazione della Giunta stessa.

9. Hanno diritto di proposta scritta alla Giunta:
- a) il Sindaco;
 - b) gli Assessori;
 - c) il Direttore generale;
 - d) il Segretario generale;
 - e) i Dirigenti;
 - f) il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - g) le Circoscrizioni.
10. Rimane riservato alla Giunta :
- a) dare indirizzi in ordine alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e all'attribuzione di vantaggi economici;
 - b) accettare lasciti e donazioni.
11. Apposito regolamento adottato dalla Giunta disciplina le modalità del suo funzionamento.

Art.12
Del Sindaco

1. Il Sindaco è eletto a suffragio universale diretto da coloro che sono elettori del Consiglio comunale come individuati al comma 2 dell'art 5.⁽⁷⁾

2. Il Sindaco è l'organo responsabile della amministrazione comunale. Sovrintende all'andamento generale dell'ente. Dirige l'attività della Giunta mantenendone l'unità di indirizzo politico-amministrativo e assicurando la rispondenza agli atti di indirizzo approvati dal Consiglio. Rappresenta il Comune ad ogni effetto di legge.

3. Il Sindaco provvede a:
- a) nominare il Vice Sindaco e gli Assessori ed attribuire agli stessi le deleghe per materia;
 - b) rappresentare il Comune nell'assemblea dei consorzi comunali e provinciali per la gestione associata di uno o più servizi. Egli può nominare per detta incombenza un proprio delegato scelto fra gli Assessori, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva. Tale esigenza di comunicazione, da rispettare anche nel caso di revoca della delega, deve essere contestuale alla nomina di nuovo delegato qualora il Sindaco non intenda provvedere di persona all'incombenza;
 - c) revocare e sostituire uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile;
 - d) introdurre o resistere in giudizio, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello, esercitare le azioni possessorie e cautelari nell'interesse del Comune e provvedere alla nomina del relativo difensore, sentita la Giunta;
 - e) sospendere, nei casi di urgenza, i dirigenti comunali, riferendone alla Giunta nella successiva riunione;
 - f) vigilare sull'espletamento del servizio di Polizia comunale;
 - g) nominare i componenti delle commissioni di appalto, di appalto-concorso ed i membri delle commissioni di concorso.
 - h) informare la comunità relativamente alle situazioni di pericolo derivanti da calamità naturali, con particolare attenzione alla fondamentale funzione di prevenzione svolta da una corretta comunicazione;

⁽⁷⁾ il comma 1 dell'art. 12 è stato aggiunto con delib. cons. 108 del 29.9.2005 il cui punto 2) del dispositivo stabilisce che tale modifica statutaria sarà operativa successivamente all'approvazione del regolamento di cui al nuovo testo del comma 2 dell'art. 5.

i) attribuire la qualità di messo notificatore;
l) attribuire ai dirigenti, con proprio decreto, la delega alla emanazione di atti di competenza sindacale.

4. Il Sindaco nomina e revoca i responsabili degli uffici e dei servizi; attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalle norme vigenti in materia. Dispone altresì i trasferimenti interni dei dirigenti. L'esercizio di tale funzione avviene con decreto motivato nel rispetto dei requisiti richiesti dalla legge e dai contratti di lavoro.

5. Il Sindaco, nella prima seduta utile successiva al suo giuramento, invita il Consiglio, con deferimento di proprio atto, a formulare gli indirizzi generali cui attenersi per le nomine, anche di competenza di Giunta, dei rappresentanti dell'Amministrazione in fondazioni, associazioni, società, commissioni e qualsiasi altro organismo comunque denominato. Gli indirizzi forniti dal Consiglio devono avere carattere generale e non possono riguardare in alcun modo singole persone, circostanza o enti. Il Sindaco non può procedere alla nomina senza aver richiesto e ottenuto gli indirizzi previsti dal presente comma. Ove il Consiglio non dovesse esprimere il proprio indirizzo nella prima seduta utile successiva al deferimento della proposta, il Sindaco può procedere al conferimento delle nomine sulla base di quelli già formulati dai precedenti Consigli.

6. Il Sindaco esercita altresì le funzioni demandategli dalle leggi regionali.

7. Il giuramento del Sindaco è effettuato con la seguente formula: "Giuro di adempiere al mandato ricevuto nell'interesse supremo dei cittadini, osservando lealmente la Costituzione della Repubblica Italiana e lo Statuto del Comune di Ancona". Il Sindaco che ricusi di giurare nella prima seduta dopo le elezioni subito dopo l'elezione del Presidente del Consiglio, si intende decaduto dall'ufficio.

8. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Presidente del Consiglio che provvede a riunire il Consiglio entro i dieci giorni successivi.

9. I provvedimenti adottati dal Sindaco, non diversamente denominati, assumono la definizione di "decreto". Essi sono pubblicati all'Albo Pretorio per quindici giorni.

Art.13

Del Vicesindaco

1. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo. In caso di assenza o impedimento anche del Vicesindaco si segue l'ordine con cui i nomi degli Assessori sono stati comunicati al Consiglio.

2. Qualora il Vicesindaco sia cessato dalla carica per dimissioni, revoca o altra causa, il Sindaco provvede alla nuova designazione, dandone comunicazione al Consiglio.

Art.14

Pubblicità delle spese elettorali

1. Ciascun candidato alla carica di Sindaco ed i delegati di lista depositano unitariamente alla candidatura ed alle liste un bilancio preventivo, redatto per categorie di spese complessive e per singolo candidato e per fonti di finanziamento, rispetto al quale intendono vincolarsi.

2. I preventivi sono resi pubblici mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per tutta la durata della campagna elettorale.

3. Entro i quaranta giorni successivi a quello in cui hanno avuto termine le elezioni, il

Sindaco eletto e gli altri candidati Sindaci, nonché i delegati delle liste depositate, presentano al Presidente del Consiglio un rendiconto analitico delle spese sostenute, distinte per singolo candidato, per categorie e per fonti di finanziamento.

4. I rendiconti sono pubblicati all'Albo Pretorio entro i sette giorni successivi alla scadenza della presentazione e per una durata di trenta giorni consecutivi.

5. I preventivi ed i rendiconti restano depositati in Comune a disposizione di chiunque. Copie degli stessi sono rilasciate a richiesta.

6. L'inottemperanza alle disposizioni di cui sopra darà luogo, da parte del Presidente del Consiglio, a pubblicazione all'Albo Pretorio e contestuale comunicazione agli organi di stampa.

Capo III DECENTRAMENTO

Art.15

Circoscrizioni di decentramento

1. Il territorio comunale è articolato in Circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, di esercizio delle funzioni delegate dal Comune, nonché quale ambito di altri organismi di partecipazione dei cittadini. Detta articolazione territoriale è effettuata in modo tale da essere il più possibile coincidente con gli ambiti di altre realtà di carattere educativo, sanitario, sociale e ambientale e comunque dovrà tenere conto dell'erogazione ottimale dei servizi all'utenza.

2. Il Consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della Circoscrizione nell'ambito dell'unità del Comune ed è eletto a suffragio diretto con sistema maggioritario e con voto limitato da disciplinarsi con regolamento. Sono elettori del Consiglio circoscrizionale gli iscritti nelle liste elettorali delle sezioni comprese nel rispettivo territorio. ⁽⁸⁾

3. Il Consiglio circoscrizionale elegge nel suo seno un Presidente ed un Vicepresidente.

4. Il regolamento determina il numero, l'ambito territoriale, l'organizzazione, la composizione, le modalità di elezione, le funzioni, il funzionamento, i mezzi finanziari, patrimoniali ed organizzativi delle Circoscrizioni, gli strumenti di partecipazione popolare alla loro attività, le forme della partecipazione degli organismi circoscrizionali alle attività ed alle deliberazioni del Comune. Esso individua in particolare i servizi di base la cui gestione è demandata alle Circoscrizioni e determina le deleghe di funzioni alle medesime per materie di interesse locale, con le relative procedure. Per l'approvazione e la modifica del regolamento occorre la maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio.

5. I Consigli circoscrizionali durano in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio. Gli stessi si limitano, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e fino all'elezione dei nuovi Consigli circoscrizionali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili; il Presidente ed il Vicepresidente uscenti rimangono in carica fino all'elezione dei successori per l'espletamento delle attività previste dal regolamento.

6. Qualora i Consigli di Circoscrizione vengano sciolti anticipatamente, gli stessi possono essere rinnovati, anche separatamente, entro 60 gg., qualora manchi almeno un anno alla fine del loro mandato ordinario. In tal caso, comunque, la durata del mandato dovrà coincidere con quella del Consiglio in carica.

⁽⁸⁾ comma ripristinato a seguito annullamento, con decreto Presidente della Repubblica del 20.3.2006, della modifica approvata con delib. cons. 38 del 21.4.2005

7. In caso di scioglimento anticipato, il Presidente della Circoscrizione decade dalla carica e le funzioni vengono assunte dal Sindaco o suo delegato.

Capo IV PARTECIPAZIONE

Art.16

Rapporti con le associazioni

1. Il Comune sostiene e valorizza gli enti, le organizzazioni di volontariato e le libere forme associative che perseguono, senza scopo di lucro, finalità umanitarie, religiose, culturali, scientifiche, sportive, di promozione sociale e civile, di salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente naturale e del patrimonio culturale e artistico, quale espressione dei principi di solidarietà ed anche al fine di favorire lo sviluppo democratico delle comunità e la formazione dei cittadini.

2. Per il raggiungimento delle finalità indicate al comma precedente, il Comune sostiene le attività ed i programmi dell'associazionismo, anche mediante la stipulazione di convenzioni per la loro attuazione ed in particolare:

a) favorisce l'informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali e delle norme, programmi e progetti regionali, statali e comunitari interessanti l'associazionismo;

b) favorisce la presenza di rappresentanti delle libere forme associative negli organismi consultivi e di partecipazione istituiti dal Comune stesso;

c) mette a disposizione i mezzi e i servizi occorrenti per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni;

d) affida con specifici provvedimenti l'organizzazione di manifestazioni assegnando all'occorrenza le risorse necessarie;

e) affida, secondo le disposizioni di apposito regolamento, lo svolgimento di funzioni ed attività proprie, ogni qualvolta le stesse possano essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

3. Gli interventi previsti dal presente articolo hanno luogo nei confronti di libere forme associative che presentino i requisiti di eleggibilità delle cariche, volontarietà dell'adesione e del recesso dei membri, assenza di fini di lucro e depositino presso il Comune l'atto costitutivo, lo statuto, le generalità del Presidente e di chi risulti comunque designato a rappresentare le associazioni stesse, nonché ogni altro loro atto del quale il Comune richieda l'esibizione.

4. Il Comune organizza almeno una volta all'anno incontri con le libere forme associative accreditate nei modi di cui al comma terzo per un esame congiunto dei problemi generali della Città, quale momento di raccordo fra la sfera sociale e quella politico-decisionale.

Art.17

Organismi di partecipazione dei cittadini

1. Il Comune favorisce la partecipazione dei cittadini all'attività di promozione dello sviluppo civile, sociale ed economico della comunità, all'esercizio delle relative funzioni ed alla formazione ed attuazione dei propri programmi.

2. A tal fine favorisce:

- a) gli organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, anche su base di quartiere e di frazione;
 - b) il collegamento dei propri organi e degli organi di decentramento con le organizzazioni sindacali, con gli organismi di partecipazione di quartiere o di frazione;
 - c) le assemblee di quartiere e di zona sulle principali questioni sottoposte all'esame degli organi comunali, di intesa con le Circoscrizioni interessate;
 - d) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti;
 - e) lo svolgimento di riunioni e di assemblee, mettendo a disposizione dei cittadini, gruppi e organismi sociali che ne facciano richiesta le sedi degli organi di decentramento ed altre strutture o spazi idonei, sentite le Circoscrizioni interessate.
3. Gli organismi di partecipazione possono avere la forma di comitati per la gestione sociale dei servizi, di consulte o di comitati per settore, per specifici problemi o situazioni locali.
4. E' istituito il forum cittadino delle donne. Ha come scopo primario la promozione della più ampia partecipazione delle donne della città alla sua organizzazione sociale, politica e culturale.

Art.18

Forme di consultazione della popolazione, istanze, petizioni, proposte

1. Il Comune organizza la consultazione dei residenti anche su richiesta degli stessi. Tale consultazione può essere effettuata in forme differenziate ed articolate. Le forme della consultazione devono garantire in ogni caso la libertà di espressione dei partecipanti. Gli organi comunali e le Circoscrizioni di decentramento possono promuovere forme di consultazione ogni volta che lo ritengano opportuno.
2. I residenti, singoli o associati, possono rivolgere al Comune istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, alle quali viene data risposta scritta nel termine di sessanta giorni dal loro ricevimento. Il Sindaco, in considerazione della loro rilevanza, può inserire le questioni sollevate all'ordine del giorno della prima seduta utile del competente organo comunale convocato dopo la scadenza di detto termine. L'ordine del giorno deve contenere altresì le questioni alle quali non sia stata data risposta scritta nel predetto termine.
3. Le Circoscrizioni possono chiedere informazioni al Comune sui provvedimenti di loro interesse. Le richieste sono trasmesse al Sindaco che risponde nelle stesse forme previste per le interrogazioni dei Consiglieri comunali.

Art.19

Referendum comunali

1. Nelle materie di competenza del Consiglio Comunale, ad eccezione di quelle attinenti alla finanza comunale, ai tributi ed alle tariffe, al personale ed all'organizzazione degli uffici e dei servizi, alle nomine ed alle designazioni, possono essere indetti referendum consultivi, allo scopo di acquisire il preventivo parere della popolazione o referendum per l'abrogazione in tutto od in parte di provvedimenti, compresi gli atti normativi e gli strumenti di pianificazione, già adottati dal Consiglio.
2. Non sono ammessi referendum abrogativi di atti politici o di indirizzo e comunque non aventi effetti amministrativi diretti sui cittadini.
3. I referendum consultivi ed abrogativi sono indetti dal Sindaco su iniziativa del Consiglio Comunale, assunta a maggioranza di almeno due terzi dei componenti, o su

richiesta di un numero di residenti nel Comune, pari al 5% dei cittadini che risultino iscritti nelle liste elettorali al momento dell'inizio della raccolta delle firme.

4. Una commissione consiliare, istituita all'inizio della legislatura e composta da Presidente del Consiglio, in qualità di presidente e da due consiglieri, di cui uno della minoranza, decide sulla ammissibilità della richiesta referendaria, entro 15 giorni dalla presentazione. In caso di esito negativo dell'esame, congruamente motivato, il Presidente del Consiglio lo comunica al Sindaco che respinge la richiesta.

5. La stessa commissione può essere chiamata anche ad esprimersi in via preventiva sulla formulazione dei quesiti e sull'attinenza degli stessi alle materie suscettibili di consultazione referendaria, senza pregiudizio per la valutazione definitiva circa la sussistenza di tutti gli altri elementi richiesti dallo Statuto e dalle norme regolamentari.

6. Le consultazioni referendarie potranno tenersi non più di una volta ogni anno, in giorni compresi tra il 15 aprile ed il 15 giugno o tra il 15 settembre ed il 15 novembre.

7. I referendum possono avere luogo anche in coincidenza con altre operazioni di voto, con esclusione delle tornate elettorali comunali, provinciali e circoscrizionali.

8. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. (⁹)

9. Nei referendum abrogativi, l'approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell'atto o delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal centottantesimo giorno successivo dalla proclamazione dell'esito del voto. Entro tale data il Consiglio Comunale è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformità all'orientamento scaturito dalla consultazione.

10. Nei referendum consultivi, il Consiglio Comunale adotta entro quattro mesi dalla proclamazione dell'esito della consultazione le determinazioni conseguenti, coerentemente alle indicazioni espresse dagli elettori.

11. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie dovrà essere adeguatamente motivato ed adottato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

12. Le norme dello Statuto Comunale possono essere sottoposte esclusivamente a referendum consultivo, onde acquisire l'orientamento dei residenti sulle proposte di modifica od integrazione.

13. Le modalità di presentazione dei quesiti referendari e di raccolta delle firme, le procedure ed i termini per l'indizione della consultazione referendaria sono disciplinate, secondo i principi dello Statuto, in apposito regolamento.

Capo V DIFENSORE CIVICO

Art.20 *Difensore civico*

1. E' istituito l'ufficio del Difensore civico. Il Difensore civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, delle Aziende, delle Istituzioni, delle società di capitale a prevalente partecipazione comunale e degli enti dipendenti e sottoposti a vigilanza del Comune.

2. Nei casi di abusi, disfunzioni, carenze e ritardi denunciati dai cittadini, singoli o associati, o da enti o società che abbiano rapporti con il Comune, il Difensore civico

(⁹) comma 8 così modificato con delib. cons. 132 del 22.9.2003

interviene, anche di propria iniziativa, presso il Sindaco o presso chi deve provvedere, affinché gli eventuali procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e gli atti siano emanati nei tempi previsti dalle vigenti disposizioni. Non rientrano nel campo di intervento del Difensore civico l'attività imprenditoriale delle Aziende speciali e delle società di capitali, nonché il rapporto di impiego pubblico e privato.

3. Il Difensore civico provvede, inoltre, al controllo di legittimità delle deliberazioni di Giunta e di Consiglio nei casi e con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti.

4. All'ufficio del Difensore civico deve essere eletta persona che, per esperienze acquisite presso le amministrazioni pubbliche o nell'attività svolta, offra garanzia di competenza giuridico-amministrativa, di probità ed obiettività di giudizio.

5. Al Difensore civico si applicano le norme sull'ineleggibilità e incompatibilità previste per i componenti del comitato regionale di controllo. Fra le cause di incompatibilità rientrano anche l'appartenenza alla sezione del comitato regionale di controllo che ha competenza sugli atti del Comune; l'esercizio di qualsiasi impiego pubblico e privato; l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo; l'interesse diretto a qualsiasi tipo di commercio, industria o servizio; l'essere Difensore civico in altro ente.

6. Dopo la pubblicazione del bando i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Ancona individualmente o in rappresentanza di forme associative, presentano candidature per la nomina del Difensore civico.

7. Il Difensore civico è eletto dall'Assemblea composta dal Sindaco, dai Consiglieri comunali e dai Presidenti di Circoscrizione riuniti congiuntamente, a scrutinio segreto e con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto tra i nominativi pervenuti che risultino possedere i requisiti prescritti. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta per due votazioni consecutive da tenersi in due sedute separate, la votazione è ripetuta in una successiva seduta da tenersi entro trenta giorni ed il Difensore civico è eletto se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto.

8. Il Difensore civico dura in carica quanto il Consiglio e comunque fino al giuramento da parte del successore. E' rieleggibile in continuità di mandato una sola volta. La nomina del successore deve avvenire entro novanta giorni dalla scadenza o cessazione del mandato per qualsiasi causa.

9. Prima di assumere le funzioni presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: "Giuro di adempiere il mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi".

10. Il Difensore civico svolge il proprio incarico in piena indipendenza dagli organi del Comune. Ha diritto di accedere a tutti gli atti d'ufficio e non può essergli opposto il segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo 24, comma quarto, della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed è tenuto a sua volta al segreto d'ufficio secondo le norme di legge. Gli amministratori del Comune e degli enti sottoposti a vigilanza del Comune nonché i dipendenti sono tenuti a fornirgli le informazioni utili allo svolgimento della funzione entro sette giorni dalla richiesta.

11. Il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri e i Consiglieri circoscrizionali non possono presentare istanze al Difensore civico.

12. Il Difensore civico può essere revocato prima della scadenza del mandato solo per gravi o ripetute violazioni di legge ovvero per accertata inefficienza. La mozione di sfiducia deve essere approvata con il voto favorevole dei due terzi dei componenti l'Assemblea riuniti congiuntamente così come disposto dal precedente comma 7. Il Difensore civico inoltre decade di diritto dall'incarico se si verifica nei suoi confronti una delle situazioni che ne importerebbe l'ineleggibilità o l'incompatibilità.

13. Il Difensore civico entro il 31 gennaio di ogni anno presenta al Consiglio una relazione sull'attività svolta e sulle disfunzioni rilevate. La relazione viene iscritta all'ordine del giorno del primo Consiglio utile. Per casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente comunicazione, il Difensore civico può inviare in qualsiasi momento

particolari relazioni o segnalazioni al Consiglio.

14. Il Difensore civico può rendere pubblici i risultati della propria attività nella forma che ritiene più idonea, con l'omissione di riferimenti nominativi a persone.

15. Al Difensore civico spetta un'indennità mensile di funzione stabilita dal Consiglio in misura non superiore ai due terzi della indennità spettante al Presidente del Consiglio.

16. Al Difensore civico sono assegnate le risorse finanziarie, il personale, le strutture tecniche e gli uffici a disposizione con specifico provvedimento della Giunta.

17. All'ufficio del Difensore civico si applicano le disposizioni previste dall'apposito regolamento.

18. Il ruolo di difesa civica comunale di cui al presente articolo può essere assicurato anche mediante convenzione con la Regione Marche o altro Ente locale, approvata con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti, che preveda l'utilizzo del Difensore Civico Regionale o di altro Ente locale. ⁽¹⁰⁾

19. Tale convenzione regola i rapporti organizzativi e finanziari tra il Comune di Ancona e l'Ente Locale. ⁽⁸⁾

Capo VI FINANZA E CONTABILITA

Art.21 *Finanza locale*

1. All'equilibrio della gestione economico-finanziaria del bilancio concorrono le entrate proprie del Comune realizzate con la partecipazione dei cittadini nella loro qualità di utenti dei beni e dei servizi comunali, secondo criteri di equità e di progressività.

2. La politica di bilancio del Comune è indirizzata a garantire ai cittadini i servizi indispensabili, specie quelli necessari ad affrontare i problemi di più urgente emergenza sociale.

Art.22 *Rendiconto e rilevazione dell'attività*

1. L'approvazione del conto consuntivo costituisce l'atto fondamentale più importante per il Comune, in quanto consente la verifica dell'attuazione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficienza ed efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

3. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e finanziaria e sono dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità.

4. L'applicazione della contabilità economica è preceduta da una rilevazione generale del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'ente.

5. La gestione dei beni comunali deve essere informata a criteri di conservazione e valorizzazione del patrimonio e demanio comunale sulla base di realistiche valutazioni

¹⁰ i commi 18 e 19 sono stati aggiunti con delib. cons. 33 del 30.3.2007

economiche fra oneri ed utilità pubblica del singolo bene.

Art.23

Revisione economica e finanziaria

1. Il Consiglio elegge con voto limitato a due componenti il Collegio dei Revisori, organo autonomo, composto da tre membri.

2. Il funzionamento dell'organo di revisione economico-finanziaria è disciplinato dal regolamento di contabilità.

Capo VII

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Art.24

Segretario generale

1. Il Segretario generale svolge le funzioni che gli sono assegnate dalla legge, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente. Svolge compiti di collaborazione attiva, anche propositiva e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti. Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni della Giunta e del Consiglio, ne cura la verbalizzazione e ne sottoscrive i verbali insieme a chi ha presieduto le riunioni.

2. Esercita ogni altra funzione che il presente Statuto, i regolamenti o espressamente il Sindaco gli conferiscono.

3. Può delegare l'esercizio di proprie determinate funzioni ai responsabili di uffici e servizi.

Art.25

Vicesegretario

1. Il Sindaco nomina tra i Dirigenti di ruolo, un Vicesegretario, con il compito di sostituire il Segretario generale in modo immediato in caso di assenza, impedimento o vacanza, nonché di coadiuvarlo nelle sue funzioni.

2. Nel caso di particolari necessità organizzative, il Sindaco, su richiesta del Segretario generale, può nominare tra i Dirigenti, con incarico a termine, per un periodo non superiore a un anno, rinnovabile per un uguale periodo, ulteriori figure di Vicesegretario.

Art.26

Direttore generale

1. Al fine di sovrintendere al processo di pianificazione e di introdurre misure operative per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi e delle attività

dell'amministrazione, può essere istituita la Direzione generale.

2. Il Direttore generale provvede alla attuazione e realizzazione degli indirizzi ed obiettivi stabiliti dagli organi del Comune, secondo le direttive impartite dal Sindaco da cui dipende funzionalmente. In particolare sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza; cura la predisposizione del documento di mandato; predispone il piano dettagliato degli obiettivi e la proposta del piano esecutivo di gestione annuale; coordina l'attività dei Dirigenti e sovrintende allo svolgimento delle loro funzioni ed in tale ambito gli stessi rispondono al Direttore generale, ad eccezione del Segretario generale.

3. Il Direttore generale è nominato dal Sindaco, previa deliberazione di Giunta, al di fuori della dotazione organica, con contratto a tempo determinato e secondo i criteri stabiliti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco. La revoca è stabilita dal Sindaco, previa deliberazione di Giunta.

Art.27

Organizzazione degli uffici e del personale

1. L'organizzazione amministrativa del Comune si articola in servizi che riuniscono uffici secondo competenze omogenee. I servizi possono essere coordinati per aree funzionali e per progetti. Le aree, i progetti ed i servizi sono affidati alla responsabilità di un Dirigente. I responsabili rispondono dell'insieme delle attività delle unità organizzative loro affidate. Per settori di attività dell'ente di particolare ampiezza e complessità, il regolamento di organizzazione può definire ulteriori livelli di coordinamento. Apposito regolamento disciplina l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

2. L'ordinamento organizzativo è improntato a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e secondo criteri di professionalità e responsabilità, in modo che siano assicurati nel perseguimento della attività i fini determinati dalla legge e dallo Statuto, la tempestività e la rispondenza al pubblico interesse.

3. Il regolamento di cui al comma 1° si ispira fra l'altro ai seguenti principi:

- a) articolazione flessibile della organizzazione degli uffici e servizi in relazione alla natura delle attività da svolgere e in funzione del programma di governo;
- b) istituzione, definizione dei compiti e delle modalità di funzionamento della conferenza dei Dirigenti e del comitato di direzione;
- c) revisione periodica della dotazione del personale ai singoli uffici e servizi;
- d) mobilità negli incarichi dirigenziali;
- e) valutazione periodica dei risultati di gestione;
- f) potestà dei Dirigenti di gestire il personale assegnato nel rispetto delle competenze definite dall'inquadramento professionale;
- g) potestà del Direttore generale di effettuare la mobilità fra le aree, sentiti i Dirigenti interessati;
- h) obbligo di astenersi dal prendere parte alla istruttoria e all'adozione di atti e provvedimenti finali riguardanti gli stessi casi di obbligo di astensione previsti per gli amministratori.

4. Ciascuna unità organizzativa deve essere articolata anche per rispondere alle esigenze del decentramento, prevedendo una apposita funzione di supporto alle Circoscrizioni, adeguatamente dimensionata in relazione alle attività delegate alle stesse.

Art.28
Funzioni dei Dirigenti

1. I Dirigenti realizzano gli obiettivi indicati dagli organi del Comune in modo coordinato, in base a criteri di autonomia ed economicità di gestione e secondo principi di imparzialità e trasparenza.

2. I Dirigenti esercitano funzioni di direzione, consulenza, impulso, coordinamento, vigilanza e controllo delle attività cui sono preposti, al fine di assicurare la legalità, l'imparzialità, l'economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'attività degli uffici.

3. Spettano, in particolare, ai Dirigenti anche le seguenti funzioni:

a) l'adozione, in relazione alle proprie competenze, di tutti gli atti, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, costituenti esecuzione di norme legislative e regolamentari, di atti, programmi e piani esecutivi di gestione stabiliti dagli organi del Comune;

b) l'adozione degli atti delegati dal Sindaco;

c) la cura della formazione e dell'aggiornamento professionale dei dipendenti loro assegnati.

4. I Dirigenti, secondo la posizione e le attribuzioni loro conferite dal Sindaco, fermo restando la loro responsabilità in vigilando, hanno facoltà di delegare, con determinazione motivata, l'adozione di categorie di atti o provvedimenti al personale della propria struttura, inquadrato nella fascia contrattuale immediatamente inferiore a quella dirigenziale.

5. I Dirigenti, per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi, organizzano e utilizzano le risorse finanziarie, il personale, le strutture tecniche, gli uffici e gli altri mezzi loro adeguatamente affidati con specifico provvedimento e partecipano con loro proposte alla formazione del piano esecutivo di gestione.

6. Gli atti dei Dirigenti assumono la denominazione di "Determinazione". Essi sono pubblicati all'Albo Pretorio per quindici giorni.

Art.29
Responsabilità dei Dirigenti

1. I Dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione. Rispondono, in particolare, dell'osservanza dei doveri d'ufficio e, in modo specifico, dell'orario di lavoro e degli adempimenti connessi al carico di lavoro a ciascun dipendente assegnato; distribuiscono gli affari e operano i trasferimenti all'interno della struttura fra posti di pari categoria.

2. Il Sindaco e la Giunta, sulla base anche dei risultati del controllo di gestione, valutano, in coerenza a quanto stabilito al riguardo dal contratto collettivo nazionale di lavoro, le prestazioni dei dirigenti, nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative a essi assegnate.

3. La valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti tiene particolarmente conto dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione. La valutazione ha periodicità annuale. Il procedimento per la valutazione è ispirato ai principi della diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte dell'organo proponente e della partecipazione al procedimento del valutato.

4. La valutazione è proposta dal Direttore Generale per i Direttori di area e di progetto e dai Direttori di area e di progetto per i Dirigenti di servizio. In caso di mancata nomina del

Direttore Generale, provvedono il Sindaco e la Giunta.

5. Il nucleo di valutazione sovrintende al regolare svolgimento del procedimento di valutazione.

Art.30 *Incarichi dirigenziali*

1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti dal Sindaco a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

Art.31 *Incarichi a tempo determinato*

1. La copertura dei posti di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, per le posizioni uniche in dotazione organica per le quali sia richiesta specifica professionalità o comunque per figure professionali non rinvenibili tra il personale dirigenziale a tempo indeterminato.

Le restanti posizioni dirigenziali possono essere ricoperte con le medesime modalità nella misura massima del 50%.

Possono essere destinatari degli incarichi di cui al presente comma anche funzionari dell'Ente o funzionari e dirigenti di altre pubbliche amministrazioni, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo gli ordinamenti di provenienza.⁽¹¹⁾

2. Il contratto, stipulato unicamente con soggetti forniti di adeguata esperienza e qualificazione professionale, e comunque in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla qualifica da ricoprire, ha durata non superiore a quella del residuo mandato del Sindaco.

3. Con provvedimento motivato ed a seguito di specifica valutazione, il rapporto di lavoro potrà essere rescisso anche anticipatamente.

4. L'incarico comporta una retribuzione onnicomprensiva commisurata al tipo di prestazione offerta, all'orario complessivo di lavoro, nonché alle responsabilità inerenti alla funzione esercitata. Ai fini previdenziali ed assistenziali si applicano, in quanto possibile, le disposizioni concernenti i dipendenti non di ruolo.

5. Per tutta la durata del contratto sono estese all'interessato le disposizioni concernenti le incompatibilità e le responsabilità previste per i dipendenti di ruolo di corrispondente posizione funzionale, nonché, salva diversa disciplina del contratto, quelle relative all'orario di lavoro, al congedo ed al divieto di percepire indennità.

Art.32 *Contratti a tempo determinato fuori dotazione organica*

1. Il Sindaco, secondo le modalità, i limiti ed i criteri stabiliti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può stipulare, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i Dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti necessari per la qualifica da ricoprire.

¹¹ comma così modificato con delib. cons. 34 del 30.3.2007

2. I contratti possono essere stipulati in numero non superiore al cinque per cento della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva, con soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale, fermi restando i requisiti previsti per l'accesso alla qualifica da ricoprire.

3. Per la stipula dei contratti si deve tenere conto delle norme di legge e di quelle stabilite dal regolamento di cui all'art.27.

Art.33

Collaborazioni esterne

1. Il Sindaco, mediante convenzioni a termine, può conferire incarichi di collaborazione esterna per obiettivi determinati ad istituti, enti, professionisti, esperti, per l'esecuzione di particolari indagini, progetti o studi aventi alto contenuto di professionalità.

2. Per le indagini, i progetti e gli studi aventi alto contenuto di professionalità e che assumano maggiore rilevanza, il Consiglio determina preventivamente gli indirizzi sulla materia oggetto dell'incarico.

3. Il regolamento di cui all'art.27 disciplina criteri e modalità di scelta del soggetto ed individua gli elementi essenziali da prevedere in convenzione.

4. Il Sindaco, anche su segnalazione del Dirigente responsabile del procedimento, può motivatamente revocare tali incarichi, dandone preventiva comunicazione al Consiglio.

Capo VIII

ORDINAMENTO DEI SERVIZI

Art.34

Aziende speciali ed Istituzioni

1. La durata del Consiglio di amministrazione e del Presidente è corrispondente alla durata del mandato del Sindaco.

2. Il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione, fissato nello statuto dell'Azienda e nel regolamento dell'Istituzione, deve tenere conto della natura e dell'importanza del servizio affidato; esso è dispari, compreso il Presidente, e sarà di cinque membri sia per le Aziende che per le Istituzioni.

3. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, nomina, previa apposita pubblicizzazione, e revoca il Presidente ed il Consiglio di amministrazione dell'Azienda o dell'Istituzione, scegliendo i membri al di fuori dei componenti della Giunta e del Consiglio, fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a Consigliere e documentata esperienza e competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti, assicurando la presenza di entrambi i sessi.

4. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere di amministrazione o di Presidente di Azienda coloro che sono in lite con l'Azienda, nonché i titolari, i soci, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'Azienda.

5. Le dimissioni o la cessazione dalla carica per qualunque causa di almeno tre Consiglieri, sia per l'Istituzione che per l'Azienda comportano la decadenza dell'intero Consiglio di amministrazione, con effetto dalla nomina del nuovo Consiglio. Il rinnovo dovrà

essere effettuato entro trenta giorni dal momento in cui le dimissioni sono state formalmente presentate o è avvenuta la cessazione.

6. Il Direttore dell'Azienda o dell'Istituzione è scelto in base alle disposizioni rispettivamente dello statuto dell'Azienda o regolamento dell'Istituzione. Il Direttore dell'Istituzione può essere anche un funzionario facente parte dell'organico del Comune, avente i requisiti previsti dal regolamento dell'Istituzione, tenuto conto dell'importanza e della dimensione del servizio o dei servizi affidati. Per il personale dell'Azienda o dell'Istituzione si rinvia allo statuto ed ai regolamenti aziendali o ai regolamenti dell'Istituzione.

7. L'Azienda e l'Istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

8. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle Aziende sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle Istituzioni sono disciplinati dallo Statuto e dai regolamenti del Comune.

Art.35

Partecipazioni nelle società di capitali e nelle Associazioni

1. Fatti salvi i casi di ineleggibilità e di incompatibilità previsti dalle disposizioni di legge per gli amministratori del Comune, costituisce esimente, ai sensi dell'art. 67 TUEL D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, il conferimento agli stessi di incarichi e funzioni negli organi sociali di società a capitale interamente pubblico, cui si sia proceduto all'affidamento della gestione di servizi pubblici locali, sulle quali l'Ente esercita un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che realizzino la parte più importante della propria attività con l'Ente che la controlla.

Gli amministratori comunali nominati negli organismi delle società e degli altri enti di cui alla presente norma riferiscono periodicamente al Consiglio comunale e alla competente Commissione consiliare sulla loro attività. ⁽¹²⁾

2. E' consentito nominare propri amministratori all'interno degli organi nazionali e regionali delle associazioni degli enti locali.

3. E' altresì consentito nominare propri amministratori all'interno dei consigli di amministrazione di fondazioni o associazioni costituite o partecipate dal Comune di Ancona alle quali si sia proceduto all'affidamento diretto di servizi culturali e del tempo libero. ⁽¹³⁾

Capo IX

NORME FINALI

Art.36

Modifiche allo Statuto

1. Le norme integrative o modificative dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le integrazioni o modifiche sono approvate se la relativa deliberazione

⁽¹²⁾ comma 1 così modificato con delib. cons. 70 del 24.4.2007

⁽¹³⁾ il comma 3 dell'art. 35 è stato aggiunto con delib. cons. 65 del 12.5.2003

ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Nel caso in cui dopo due successive sedute oltre la prima, la maggioranza indicata non venga raggiunta, la proposta si intende decaduta e non potrà essere ripresentata prima di un anno dall'ultima votazione.

2. Nessuna modifica statutaria può essere approvata nel semestre antecedente la scadenza naturale del mandato, calcolata prendendo a riferimento la data della proclamazione degli eletti del Consiglio uscente.

Allegato "A"

Indicato all'art.2 dello Statuto e composto dalla presente scheda e da una planimetria

NOTIZIE TOPOGRAFICHE

Coordinate geografiche del centro capoluogo (Piazza Roma)

Latitudine Nord 43° 37'

Longitudine Est 13° 31'

Superficie del territorio comunale km2 123,71

Confini del Comune

Nord - Nord Est: Mare Adriatico

Nord Ovest: Comune di Falconara M.ma


Ovest: Comune di Camerata Picena, di Agugliano

Sud Ovest: Comune di Polverigi, di Offagna

Sud: Comune di Osimo

Sud Est: Comune di Camerano, di Sirolo

COMUNE DI ANCONA



SCALA 1:100000

Allegato "B"

Indicato all'articolo 2 dello Statuto e composto dalla presente scheda descrittiva di stemma, bollo e gonfalone con relative tre tavole grafiche, elaborati sulla base di elementi desunti dal Decreto del Capo del Governo del 18 novembre 1934 e dalla tradizione in atto.

Stemma:

Scudo di rosso, al Capo d'Angiò e al Guerriero d'oro armato di spada sul cavallo corrente.

Il Capo d'Angiò è d'azzurro, al lambello di rosso di quattro pendenti con tre gigli d'oro sottostanti allineati.

Lo scudo è sormontato da corona murale dalle cinque torri ed è affiancato da due ramoscelli (d'ulivo e di quercia rispettivamente a destra ed a sinistra di chi guarda) che si incrociano in basso, con nastro sovrapposto recante la scritta: "ANCON DORICA CIVITAS FIDEI".

Bollo:


E' tondo, conforme allo stemma, con fascia perimetrale entro la quale è la scritta: "ANCON DORICA CIVITAS FIDEI" orientata in senso orario e preceduta in alto da una croce scorciata espansa fra due stelle.

Gonfalone:


E' di rosso alla croce scorciata (ovvero greca) d'oro, con soprastante scritta "COMUNE DI ANCONA"; termina in basso a guisa di scaglione con frangia d'oro guarnita agli estremi laterali di nappe pure dorate.


Gli ornamenti esterni, dorati, sono costituiti da due cordoni laterali per parte, di differente lunghezza, con nappe terminali che si annodano prima all'asta trasversale pomellata e quindi a quella verticale, al cui incontro è un nastro azzurro con frange dorate (non riportato nella tavola grafica), decorato agli estremi con il guerriero dorato come allo stemma. L'asta è sormontata dal guerriero d'oro armato di spada sul cavallo corrente.

STEMMA



BOLLO scala 4:1





GONFALONE

scala 1:10

INDICE

Capo I Identità, autonomia e funzioni del Comune	pag. 2
Capo II Organi del Comune	pag. 4
Capo III Decentramento	pag. 13
Capo IV Partecipazione	pag. 14
Capo V Difensore Civico	pag. 16
Capo VI Finanza e contabilità	pag. 18
Capo VII Ordinamento degli uffici	pag. 19
Capo VIII Ordinamento dei servizi	pag. 23
Capo IX Norme finali	pag. 24
ALLEGATO A Notizie topografiche	pag. 26
ALLEGATO B Stemma, bollo e gonfalone	pag. 28